

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 3 AGOSTO 2006

N. 99 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

#### PARTE PRIMA

##### **Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2006, n. 23

**“Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”.**

Pag. 2

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2006, n. 11

**“Regolamento per il rilascio di autorizzazioni in via generale – Art. 9, D.M. Ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (Ora decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – Attività di pulitura a secco”.**

Pag. 6

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2006, n. 23

**“Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I  
PRINCIPI, FINALITÀ  
E STRUMENTI**

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

1. La Regione Puglia, con la presente legge, detta norme per promuovere l’introduzione di criteri di eco-efficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, in attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (articolo 3, numero 6), nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile e dei principi di diritto comunitario e nazionale che disciplinano gli appalti pubblici, in

ossequio agli articoli 4 e 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo), e relative circolari esplicative.

**Art. 2**  
*(Finalità)*

1. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:
  - a) adozione della politica comunitaria del “green public procurement” (acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili, che comportino, altresì, un vantaggio economico per l’amministrazione pubblica, tenendo conto dei costi sostenuti lungo l’intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;
  - b) riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e servizi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;
  - c) riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, incentivazione e utilizzo di materiali recuperati o riciclati post-consumo;
  - d) promozione della diffusione di tecnologie e tecniche eco-compatibili, di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti;
  - e) riduzione dei rischi ambientali mediante la progressiva limitazione, sostituzione o eliminazione dell’acquisto di prodotti tossici, pericolosi o di difficile smaltimento o comunque a significativo impatto ambientale;

f) promozione a livello regionale e locale di attività d'informazione e sensibilizzazione alla problematica degli acquisti ecologici, di modelli di consumo più responsabili nei confronti dell'ambiente da parte dei soggetti pubblici, delle imprese e dei cittadini.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di propria competenza e, in particolare, promuove iniziative e azioni nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la stipula di apposite intese, accordi e convenzioni, organizza campagne promozionali, convegni e ogni altra iniziativa di carattere divulgativo al fine di favorire la conoscenza delle problematiche relative all'eco-compatibilità della spesa pubblica.

### **Art. 3**

*(Ambito soggettivo di applicazione)*

1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, alle Province, ai Comuni con popolazione residente non inferiore a 5 mila abitanti, alle società a capitale prevalentemente pubblico da essi partecipati, ai concessionari di pubblici servizi, nonché agli altri enti, istituti e aziende dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio regionale.

### **Art. 4**

*(Piano d'azione per gli acquisti verdi)*

1. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui al d.m. ambiente e tutela del territorio 203/2003 e relative circolari esplicative, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e servizi e volto a conseguire l'obiettivo di riconversione al termine del triennio di almeno il 30 per cento delle proprie forniture.

2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni tengono conto dei seguenti obiettivi generali:

- a) ottimizzazione della resa del prodotto o servizio;
- b) riduzione dell'uso di risorse naturali;
- c) riduzione della produzione dei rifiuti;
- d) riduzione dell'emissione di inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.

3. Il Piano individua e seleziona i settori di intervento e il relativo ordine di priorità, definisce gli obiettivi specifici da conseguire in ciascun settore o categoria merceologica di intervento al termine del triennio.

4. Le amministrazioni provvedono con cadenza annuale al monitoraggio circa lo stato di attuazione del Piano.

## **TITOLO II INTRODUZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI NEI PUBBLICI APPALTI**

### **Art. 5**

*(Clausole ambientali nei bandi  
e nei capitolati pubblici)*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei bandi di gara e nei capitolati d'onori per appalti pubblici di opere, forniture e servizi specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d'azione di cui all'articolo 4.

### **Art. 6**

*(Oggetto dell'appalto)*

1. Nelle specifiche tecniche che concorrono a definire le caratteristiche tecniche dell'oggetto del contratto d'appalto, le amministrazioni aggiudica-

trici possono includere caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o requisiti funzionali, quali un determinato metodo di produzione e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o servizi. Tali prestazioni o requisiti devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni appaltanti di aggiudicare la gara.

2. Ai fini di cui al comma 1 è possibile fare riferimento alle specifiche dettagliate o parti di queste, quali definite dalle etichettature ecologiche europee (Ecolabel), sovranazionali o nazionali, o da qualsiasi altra ecoetichettatura anche privata conforme alla normativa comunitaria, purché:

- a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
- c) le etichettature siano adottate mediante un processo cui possano partecipare gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali e siano accessibili a tutte le parti interessate.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che per i prodotti o servizi muniti di etichettatura ecologica si presume la conformità alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri, ma deve essere altresì consentita la possibilità di provare tale conformità con qualsiasi altro mezzo di prova equivalente, quale la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione valutativa di un organismo riconosciuto.

4. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è possibile il ricorso a varianti che, nel rispetto delle condizioni minime richieste per l'oggetto dell'appalto, integrino altresì nell'offerta considerazioni ambientali, a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nel bando o nel capitolato.

#### **Art. 7**

*(Capacità tecniche dei concorrenti e misure di gestione ambientale)*

1. Qualora la natura dell'appalto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esperienze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto.

2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

#### **Art. 8**

*(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)*

1. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni appaltanti possono prevedere considerazioni ambientali tra i criteri di valutazione dell'offerta.

#### **Art. 9**

*(Esecuzione dell'appalto)*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni specifiche fondate su considerazioni ambientali in ordine alle modalità di esecuzione dell'appalto, purché compatibili con il diritto comunitario e purché siano espressamente precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

**Art. 10***(Disposizioni finali)*

1. L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge costituisce condizione preferenziale per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati a consentire interventi in campo ambientale.
2. L'entità dei finanziamenti è commisurata al raggiungimento dell'obiettivo di riconversione di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da bandi di gara e contratti rispettivamente indetti e stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 11***(Norma finanziaria)*

1. L'onere riveniente dalla presente legge, pari a euro 15 mila, trova copertura finanziaria sul capitolo di nuova istituzione finanziato dalle economie, ai sensi dell'articolo 93 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), del capitolo residui di stanziamento n. 611067/2003 avente la seguente declaratoria "Iniziativa regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici".
2. La spesa corrente di cui al comma 1, finalizzata all'avviamento della presente legge, si sviluppa esclusivamente nell'esercizio finanziario 2006.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 1 agosto 2006*

**VENDOLA**

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2006, n. 11

**“Regolamento per il rilascio di autorizzazioni in via generale – Art. 9, D.M. Ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (Ora decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – Attività di pulitura a secco”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto il D.lgs. 152 del 3 aprile 2006.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1112 del 25/07/2006 di adozione del Regolamento attuativo del succitato l D.lgs.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

1. È attivata l'autorizzazione in via generale prevista all'art. 9, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
2. Le imprese che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale presentano la domanda secondo i modelli suballegati 1A o 1B e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al suballegato 2.

3. Copia della domanda di autorizzazione trasmessa all'Autorità Competente, deve essere contestualmente inviata al Ministero dell'Ambiente, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio;

4. L'autorizzazione ottenuta in via generale ai sensi degli art. 6, 15 e 7 del D.P.R. 203/88 ed in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 da una impresa può essere revocata sulla base di eventuali rilievi motivati dal Sindaco territorialmente competente in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

5. Le imprese che esercitano o che intendano installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste dal suballegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione specifica seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988.

6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'Autorità Competente procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 203/1988.

7. Sono salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

8. Le imprese autorizzate in via generale dovranno comunicare all'Autorità Competente, al Comune alla AUSL ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

9. Le imprese autorizzate in via generale dovranno comunicare all'Autorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

tale Puglia competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.


10. Le imprese autorizzate in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare all'Autorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- a) richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli

impianti installati nella precedente sede;

- b) elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa;

11. Per gli effetti del disposto del D.M. Ambiente n16 gennaio 2004, n. 44, la scheda tecnica n. 1 di 31 di cui agli allegati tecnici della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497, pubblicata sul B.U.R.P. 5 novembre 2002, n. 140 è abrogata.

**ALLEGATO I suballegato 1A**

All'Autorità Competente  
al rilascio dell'autorizzazione <sup>(1)</sup>

**e, p.c.**  
Al Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Al Sindaco del Comune di  
.....

Al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Puglia  
di .....  
Via ..... n. ....  
.....

**Oggetto:** Domanda di AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44.

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ....., residente a ..... in via ..... n. ....  
in qualità di legale rappresentante della Ditta ..... con sede  
legale in ..... via ..... n. ....

**CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE**

- <sup>(2)</sup> per installare un nuovo impianto in Comune di ..... via .....  
n. ....  
 <sup>(2)</sup> per modificare un impianto in Comune di ..... via ..... n. ....  
 <sup>(2)</sup> per trasferire un impianto dal Comune di ..... via ..... n. ....  
al Comune di ..... via ..... n. ....

attivando un impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderia a ciclo chiuso costituito da n. .... macchine di lavaggio a ciclo chiuso. Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale. n. .... del .....

Allega scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà attivato l'impianto.

Data .....


IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

(1) Nelle more della operatività della l.r. n° 17/200 che trasferisce le funzioni autorizzative alle Province competenti per territorio, la domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata al Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, copia della medesima, in carta semplice, deve essere contestualmente trasmessa al Ministero dell'Ambiente, al SINDACO e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A Puglia competenti per territorio.

(2) Indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.



**ALLEGATO I suballegato 1B**

All'Autorità Competente  
al rilascio dell'autorizzazione <sup>(1)</sup>

**e, p.c.**  
Al Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Al Sindaco del Comune di  
.....

Al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Puglia  
di .....  
Via ..... n. ....  
.....

**Oggetto:** Domanda di AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44.

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ....., residente a ..... in via .....  
n. ....  
in qualità di legale rappresentante della Ditta ..... con sede  
legale in ..... via ..... n. ....

**CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE**

**per continuare ad esercire l'impianto** a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderia a ciclo chiuso ubicato nel Comune di ..... via.....  
n.....  
**costituito da n. .... macchine di lavaggio a ciclo chiuso** ed esistente al 12 marzo 2004

**E SI IMPEGNA**

a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale. n. .... del .....

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento nonché la documentazione tecnica di cui al punto C dell'Allegato 2 della medesima deliberazione della Giunta regionale. n. .... del .....

Data .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

1) Nelle more della operatività della l.r. n° 17/200 che trasferisce le funzioni autorizzative alle Province competenti per territorio, la domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata al Settore Ecologia dell' Assessorato all' Ecologia della Regione Puglia, copia della medesima, in carta semplice, deve essere contestualmente trasmessa al Ministero dell' Ambiente, al SINDACO e al Dipartimento provinciale dell' A.R.P.A Puglia competenti per territorio.

**ALLEGATO I scheda informativa generale  
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE**

**1.UNITA' LOCALE OPERATIVA :**.....  
(luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

**1.1.RAGIONESOCIALE**.....

INDIRIZZO.....  
COMUNE..... PROVINCIA.....  
C.A.P. ....TELEFONO..... FAX.....

**1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE:**  
CLASSE 1  A  B  C  CLASSE 2  A  B  C  NON CLASSIFICATA

**1.3.NUMERO ADDETTI:**.....

**1.4.CODICI ATTIVITA' ISTAT:**.....

**1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE.**  
COGNOME E NOME:.....  
NATO A .....IL .....  
RESIDENTEA.....PROVINCIA.....  
VIA .....N° .....

**2.SEDE LEGALE**

**2.1.PARTITA IVA**.....**CODICE FISCALE**.....

**2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°** .....

**2.3. RAGIONE SOCIALE** .....

INDIRIZZO.....  
COMUNE..... PROVINCIA.....  
C.A.P.....TELEFONO..... FAX.....

Data: .....

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**  
(timbro e firma)

.....

**ALLEGATO I suballegato 2****IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO**

Le macchine a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso verranno di seguito denominate "MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO"

**A) CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO**

Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

- lavaggio
- centrifugazione
- asciugatura
- deodorizzazione
- distillazione e recupero solvente

Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Le macchine lavasecco devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.

**B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO:**

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al punto A.

**ALLEGATO I suballegato 2**

2. Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
3. L'impresa che ha installato, modificato o trasferito una o più macchine lavasecco deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità competente, al Sindaco e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio delle macchine. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica di cui al successivo punto C. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
4. L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.
5. Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato IV al D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, l'ente o l'impresa deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:
  - il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
  - la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
  - giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg
  - la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
  - il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E)
6. Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

$$\frac{A + \sum B - \sum D - E}{\sum C} < 0,020$$

dove  $\Sigma$  sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

7. L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa all'Autorità Competente per ottenere l'autorizzazione in via generale, copia delle registrazioni di cui al punto 5) e della elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi di cui al punto 6).

**ALLEGATO I suballegato 2****C) DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Compilare lo schema sotto riportato indicando per ciascuna macchina lavasecco installata:

- il tipo di solvente utilizzato;
- il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile;
- il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato;
- il volume del tamburo della macchina lavasecco.

IMPIANTO:				
Machina n. Modello	Volume tamburo m3	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato Kg	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato kg

Allegare la planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle macchine utilizzate.  
Allegare scheda di sicurezza del solvente utilizzato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 1 agosto 2006*

**VENDOLA**

